

STUDIO LEGALE ROSITO – AVVOCATI ASSOCIATI
AVV. LUIGI ROSITO – AVV. NATASCIA BERARDI
VIA RICCIO DA PARMA N°21 – 70033 CORATO (BA)
TEL.- FAX: 0808983664 – PEC: rositoavvocatoluigi@legalmail.it

TRIBUNALE DI TRANI

Domanda di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3 del 27 gennaio 2012

OCC TRANI N. 4/2021

PREMESSA ILLUSTRATIVA DELLA POSIZIONE DEL DEBITORE

DEBITORE:

Sig. Scorrano Marco, nato a Galatina (LE) il 20/08/1978, C.F. SCR MRC 78M20 D862T, residente in Corato (BA) alla Via Sant'Elia, n. 6, professione Imprenditore;

PROFESSIONISTA DEL DEBITORE:

Dott. Giuseppe Laurino, nato a San Severo (FG) il 29/03/1968 – C.F.: LRN GPP 68C29 I158S, con studio in San Severo (FG) al Corso Amedeo d'Aosta, 147, telefono 0882/371026, PEC: laurino.g@odcecfoggiapec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Circoscrizione del Tribunale di Foggia al n. 601 Sez. A

GESTORE DELLA CRISI:

Dott. Vista Riccardo, nato ad Andria (BT) il 27/06/1992, con studio in Andria (BT) alla Via G. Parini, n. 8, telefono 0883 1986249, cellulare 328 035 4939, PEC riccardovista@odcetrani.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circoscrizione del Tribunale di Trani - al n. 1336 Sez. A.



INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
1.1 Requisiti di ammissibilità	pag. 3
1.2 Documentazione allegata alla domanda di Liquidazione del patrimonio	pag. 4
1.3 Dati anagrafici del debitore	pag. 5
2. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	pag. 5
Inventario dei beni del debitore – Allegato A	pag. 6
2.2 La debitoria complessiva	pag. 7
2.3 Prospetto spese correnti	pag. 8
2.4 Ipotesi di piano di liquidazione del patrimonio	pag. 10
2.5 Conclusioni	pag. 15
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	pag. 16



1. PREMESSA

1.1 Requisiti di ammissibilità

Il signor Scorrano Marco possiede i presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 7, comma 2 della Legge n. 3/2012, ovvero i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Relativamente al **requisito soggettivo**, il debitore non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n.3/2012, trattandosi di un imprenditore in possesso congiunto dei seguenti requisiti, previsti dall'art. 1, comma 2 della Legge Fallimentare, per la definizione dei soggetti non fallibili.

In particolare, il debitore:

- a) ha avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ha realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Anche il **requisito oggettivo** è soddisfatto poiché il Sig. Scorrano versa in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata Legge, e cioè *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite. Nel caso in esame, il debitore ha la qualifica di *'soggetto non fallibile'*, poiché, seppur i debiti assunti derivino dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale, lo stesso possiede i requisiti di ammissibilità definiti dall'art. 7 della Legge n. 3/2012, ovvero:

- a. *Il debitore risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2, lettera a) dell'art. 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;*
- b. *Il debitore non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;*



- c. *Il debitore non ha mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);*
- d. *Il debitore non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;*
- e. *Il debitore non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;*
- f. *Il debitore ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale di cui in allegato;*
- g. *Il debitore non ha commesso atti in frode dei creditori.*

1.2 Documentazione allegata alla domanda di Liquidazione del patrimonio

La Domanda di liquidazione del patrimonio, così come formulata dal ricorrente è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012.

Di seguito, si elenca la documentazione allegata:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (**All. 1, All. 1bis**);
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (**all. A, All. 2**);
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**All. 3**);
- copia delle scritture contabili degli ultimi tre anni della ditta individuale cessata intestata al debitore unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (**All. 3**);
- relazione particolareggiata del Gestore della crisi contenente attestazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda di Liquidazione e nei relativi allegati e della fattibilità del piano di liquidazione (**All. 4**);
- Elenco delle spese correnti (**All. 5**);
- Certificato dello stato di famiglia (**All. 6, All. 7**);

1.3 Dati anagrafici del debitore

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del Debitore.

Dati del debitore	
Titolo Personale	Sig.
Cognome	Scorrano



Nome	Marco
Codice Fiscale	SCR MRC 78M20 D862T
Comune di nascita	Galatina (LE)
Data di nascita	20/08/1978
Comune di residenza	Corato (BT)
Indirizzo di residenza	Via Sant'Elia, 6
CAP	70033
Situazione occupazionale	Disoccupato

2 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Con la presente domanda, il debitore vuole recuperare le risorse necessarie al fine di affrontare un progetto di vita dignitoso, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria. Il debitore auspica l'ammissione della domanda, ritenuta l'unica via per ricomporre lo stato di crisi in cui versa a causa della definitiva incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte nell'ambito dell'attività imprenditoriale esercitata in passato e rimaste insoddisfatte a causa dell'insufficiente redditività dell'attività attualmente cessata. Al fine di soddisfare il ceto creditorio nel migliore dei modi, il debitore ha provveduto all'alienazione dell'unico immobile di sua proprietà sito nel Comune di Trani alla Via Stendardi n. 18 e della quota societaria posseduta nella Società denominata "Bottega Number Four – Società in accomandita semplice di Cialdella PierAntonio". Si precisa che solo una parte del ricavato dalla vendita dell'immobile è attualmente a disposizione del Sig. Scorrano, sotto forma di assegni circolari, in quanto la maggior parte del corrispettivo della vendita è stato utilizzato per estinguere l'ipoteca gravante sull'immobile stesso. La vendita della quota societaria a cui si è accennato prima, invece, ha fatto sorgere dei crediti non prontamente esigibili a causa dell'azione esecutiva promossa con atto di pignoramento presso terzi, con la quale è stato intimato al Sig. Cialdella Pierantonio, acquirente delle quote sociali del sig. Scorrano, a custodire la somma dovuta allo stesso e non procedere con i pagamenti pattuiti.

La domanda proposta dal debitore prevede il soddisfacimento parziale dei crediti vantati dall'Erario. L'accoglimento della presente domanda permetterebbe al debitore di poter conseguire una vita serena, così come la ratio della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede per i soggetti sovra indebitati. L'art. 545 del Codice di Procedura civile che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia. Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa "in



relazione al suo reddito disponibile". Il minimo vitale è codificato disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In virtù di quanto esposto, nei paragrafi che seguono, è rappresentata la posizione debitoria complessiva e il piano di Liquidazione del Patrimonio del debitore.

2.1 Inventario dei beni del debitore – Allegato A

L'attivo patrimoniale liquidabile del debitore è riassunto nell'Allegato A sottostante.

ALLEGATO A

Descrizione	Valore	Disponibilità	Disponibilità future
Assegno circolare n. 6001412183	20.000,00 €	In possesso	
Assegno circolare n. 6001412184	20.000,00 €	In possesso	
Assegno circolare n. 6001412187	20.632,40 €	In possesso	
Assegno circolare n. 0369313892-12	8.050,12 €	In possesso	
Credito da cessione quote societarie	22.500,00 €	Svincolo pignoramento per euro 8.750 all'omologa del piano	13.750,00 a rate trimestrali da 1.250 euro a partire dal 31/12/2021
TOTALE	91.182,52 €		

Preliminarmente, occorre precisare che il Sig. Scorrano sta attingendo da tale attivo per adempiere alle scadenze previste dalla definizione agevolata accordatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione, per mantenere vivo il beneficio della falcidia del debito riconosciutagli. Tali pagamenti devono essere effettuati nell'interesse dell'intero ceto creditorio di non vedere aggravata la debitoria totale. Inoltre, i pagamenti vengono effettuati verso Agenzia delle Entrate Riscossione, creditore privilegiato e probabile destinatario di gran parte dell'attivo distribuibile in caso di omologa della domanda di Liquidazione del Patrimonio. L'attivo patrimoniale è composto da una parte prontamente liquidabile costituita dagli assegni circolari per un totale di euro 68.682,52 e da una parte costituita da un credito sorto dalla cessione della quota societaria posseduta, il cui incasso è previsto da atto pubblico a cadenza rateale trimestrale nelle modalità precisate nella tabella di cui sopra (**all. A**). Il pagamento del prezzo della suddetta cessione è sospeso a causa di un pignoramento presso terzi promosso da un creditore del debitore istante. Al riguardo, si evidenzia che il creditore beneficiario di un pignoramento presso terzi è e resta un mero creditore chirografario perché i vincoli di destinazione opponibili alla procedura di liquidazione dei beni sono solo quelli reali e non sono quelli obbligatori incidenti sui beni futuri perché il legislatore li ha attribuiti senza limitazioni alla massa. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali ritengono che il bene futuro sia nel patrimonio del debitore principale e non nel patrimonio del creditore procedente e che quindi il vincolo di assegnazione sia un vincolo che inerisce un bene futuro del debitore che



rientra tra i beni che il legislatore attribuisce all'attivo patrimoniale da liquidare secondo le regole della procedura. In caso di accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio, tale pignoramento diverrebbe dunque non opponibile alla procedura concorsuale e anche il prezzo pattuito per la cessione della quota societaria entrerebbe a far parte dell'attivo patrimoniale del debitore istante nelle modalità definite nell'atto di compravendita della quota societaria. In particolare, l'atto di cessione delle quote prevede il pagamento trimestrale di euro 1.250,00 a partire dal 30/09/2019 fino a concorrenza del prezzo complessivo di euro 22.500,00 che, con tale cadenza, sarebbe interamente versato entro il 30/06/2024. Dei 22.500,00 euro, l'importo di euro 8.750,00 sarebbe disponibile all'accoglimento della domanda, in quanto già accantonati dal Sig. Cialdella in attesa di una definizione del pignoramento presso terzi. I restanti 13.750,00 euro saranno disponibili con rate trimestrali di euro 1.250,00 a partire dal 31/12/2021.

2.2 La debitoria complessiva

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) Legge n. 03/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*. A tal proposito, nella tabella che segue, si riporta l'elenco dei Creditori con indicazione delle somme dovute e del grado di privilegio del credito vantato da ciascuno di essi.

Tabella B

POSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA al 25.10.2021			
CREDITORI	TIPOLOGIA DEBITO	GRADO DI PRIVILEGIO	DEBITO RESIDUO
OCC DI TRANI	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	5.143,52 €
STUDIO LAURINO	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	2.640,80 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	185.843,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	CHIROGRAFO	7.188,78 €
INPS	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	33.659,41 €
INAIL	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	372,99 €
COMUNE DI TRANI	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO gen. Subordinato allo Stato	4.586,68 €
REGIONE PUGLIA	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO gen. Subordinato allo Stato	774,97 €
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (B.P.E.R.)	SCONFINAMENTO DI CONTO PIGNORATO DA TERZI	CHIROGRAFO	1.309,19 €
BEST SELLER S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	9.723,00 €
BLUE DISTRIBUTION S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	14.033,63 €
CASIMIRO PEREZ	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	2.373,63 €
LO CONSOLE S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	1.000,00 €
MIDT FACTORING	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	7.624,40 €
NICE THINGS	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	3.601,21 €
ROPA S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	4.647,19 €
AMET SPA (Energia elettrica negozio - Comune Trani)	UTENZE	CHIROGRAFO	4.812,00 €
MADO GAS - Abitazione	UTENZE	CHIROGRAFO	566,17 €
CHASIN ITALIA S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	3.494,42 €
CONDOMINIO TRANI - VIA STENDARDI, 18	SPESE CONDOMINIALI	CHIROGRAFO	818,13 €
DK Company	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	857,20 €
TOTALI			295.070,32 €



Dal debito verso Agenzia delle Entrate Riscossione occorre depurare le rate ammontanti tutte a circa 1.585,00 euro originariamente in scadenza a partire da maggio 2020 e prorogate causa pandemia Covid-19 a novembre 2021, poiché il debitore ha provveduto a pagarle per mantenere il beneficio della falcidia del debito accumulato verso l'ente.

2.3 Prospetto spese correnti

Come previsto dall'art. 9 della Legge n. 3/2012, in questo paragrafo vengono individuate le spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, al fine di stornarle dalla massa patrimoniale messa a disposizione dei creditori. Tale operazione ha una duplice finalità: è volta e a garantire al debitore la possibilità di mantenere una base economica e sociale che permetta effettivamente, a lui ed alla sua famiglia, di poter ripartire e reinserirsi nella società nonché a garantire la sostenibilità ed il regolare decorso del piano di liquidazione del patrimonio proposto. Il nucleo familiare è composto attualmente da due persone tra i 18 e i 59 anni (**all.6**).

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo delle spese medie mensili riportate dal debitore e di quelle stimate rispetto all'area geografica di residenza (Mezzogiorno) secondo i dati ISTAT 2020.

Tabella C

PROSPETTO SPESE CORRENTI SCORRANO MARCO

DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
Utenze (energia elettrica, gas, acqua)	€ 190,00	Fatture
Spese condominiali	€ 35,00	Ricevute pagamento
Canone di locazione	€ 400,00	Contratto di locazione registrato
Spese scolastiche	€ -	
Spese mediche	€ -	
Rate finanziamenti	€ -	
Abbonamenti	€ 140,00	
Vitto	€ 600,00	
Vestiario	€ 200,00	
Totale	€ 1.565,00	

CORATO, 22/03/2021

pag. 8

Firma





Tabella D

Dataset: Spese per consumi

Tipo dato	spesa media mensile
Territorio	Puglia
Selezione periodo	2020
Numero componenti della famiglia	2
Coicop	
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	383,09
NON_FOOD: non alimentari	1278,63
02: -- bevande alcoliche e tabacchi	26,07
03: -- abbigliamento e calzature	65,22
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	701,06
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa	64,97
06: -- servizi sanitari e spese per la salute	89,9
07: -- trasporti	129,82
08: -- comunicazioni	38,99
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura	35,5
10: -- istruzione	(0)
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione	26,91
12: -- altri beni e servizi	99,02
ALL: totale	1661,72

Dati estratti il 17 set 2021 08:15 UTC (GMT) da I.Stat

Legend:

0: il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata

Da quest'ultimo prospetto, si evince come le spese correnti che il nucleo familiare del debitore sostenga risultano in linea con la spesa media mensile registrata dall'ISTAT in Puglia nell'anno 2020, a testimonianza della veridicità del prospetto fornito dal debitore. Occorre dunque tener conto delle spese correnti rendicontate nella valutazione dell'effettiva difficoltà ad adempiere alle obbligazioni in capo al Sig. Scorrano.

È necessario quantificare il cosiddetto minimo vitale al fine di fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi per una corretta valutazione della situazione economica del



Domanda di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3 del 27 gennaio 2012

debitore e della sua impossibilità di onorare i debiti contratti e al liquidatore per disporre di tutti gli elementi necessari ad operare una corretta liquidazione del patrimonio. Normativamente, il cosiddetto "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso alla procedura un'esistenza dignitosa e decorosa "in relazione al suo reddito disponibile". Il minimo vitale nelle altre procedure di sovraindebitamento è codificato disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2021 è di euro 460,28. L'importo di tale assegno deve essere moltiplicato per il parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare nel modello ISEE del 02/08/2021, che è pari a 1,57. Il minimo vitale mensile è pari ad euro 722,64.

È opportuno precisare che la ratio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dalla Legge n. 03/2012 risiede nella possibilità offerta al debitore di sanare la propria situazione economica in maniera serena e continuare a condurre un'esistenza dignitosa che permetta il sostentamento del proprio nucleo familiare. Il prospetto sottostante riporta il calcolo effettuato da una fonte autorevole, come l'ISTAT, della soglia di povertà assoluta di un nucleo familiare composto da due individui tra i 18 e 59 anni residenti in un comune con meno di 50.000 abitanti. La soglia di povertà assoluta nel 2020 (ultimo dato statistico disponibile) ammonta ad euro 830,40. Si ritiene che anche questa sia una somma di cui Organo Giudicante e liquidatore debbano tenere conto al fine di operare una corretta liquidazione del patrimonio.

2.4 Ipotesi di piano di liquidazione del patrimonio – Tabella E

POSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA al 25.10.2021									
CREDITORI	TIPOLOGIA DEBITO	GRADO DI PRIVILEGIO	DEBITO RESIDUO	% FALCIDA	DEBITO DOVUTO	INCIDENZA	UMVLOGIA PIANO	RATA 31/12/2022	RATA 30/06/2024
DCC DI TRANI	SPESA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	5.143,52 €	0,00000	5.143,52 €		5.143,52		
STUDIO LAURIMO	SPESA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	2.640,00 €	0,00000	2.640,00 €		2.640,00		
AGENZIA DELLE ENTRATE RECOSSIONE	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	385.043,00 €	82,07025	70.408,79 €	84,52195	36.322,74	5.282,62	6.339,15
AGENZIA DELLE ENTRATE RECOSSIONE	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	CHIROGRAFO	7.188,78 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
IMPS	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	39.859,41 €	82,07025	12.794,99 €	15,30940	7.122,09	998,78	1.148,13
INAIL	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	372,99 €	82,07025	141,47 €	0,16964	70,92	10,00	12,70
COMUNE DI TRANI	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO gen. subordinato allo Stato	4.586,88 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
REGIONE PUGLIA	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO gen. subordinato allo Stato	774,97 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (B.P.E.R.)	SCONFINAMENTO DI CONTO PIGNORATO (DA TEDI)	CHIROGRAFO	1.509,19 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
BEST SELLER S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	9.723,00 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
BLUE DISTRIBUTION S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	14.033,63 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
CASIRNO PEREZ	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	2.375,69 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
LD CONSOLE S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	1.000,00 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
MINT FACTORING	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	7.624,40 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
NICE THINGS	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	3.601,21 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
ROPS S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	4.647,19 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
AMET SPA (Energia elettrica seggioie - Comune Trani)	UTENZE	CHIROGRAFO	4.812,00 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
MADO GAS - Abitazione	UTENZE	CHIROGRAFO	566,17 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
CHASIN ITALIA S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	3.494,42 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO TRANE - VIA STENDHALI, 18	SPESA CONDOMINIALE	CHIROGRAFO	818,15 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
DK Company	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	857,20 €	100,00000	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTALI			285.670,32 €		81.182,51 €	88,00000	34.300,00	6.250,00	7.500,00



La tabella E, innanzi riportata, ha lo scopo di chiarire le modalità e le tempistiche in cui il ricorrente intende soddisfare i creditori. L'attivo patrimoniale disponibile per la liquidazione ammonta ad euro 91.182,52, anche se non interamente disponibile al momento dell'eventuale accoglimento della domanda del debitore istante, in quanto le somme derivanti dalla cessione delle quote della società "Bottega Number Four Sas di Cialdella PierAntonio", verrebbero introitate entro il mese di giugno del 2024.

La somma immediatamente disponibile ammonta ad euro 77.432,52 ed è composta dal totale dei quattro assegni circolari dettagliati nell'allegato A più euro 8.750,00 che dovrebbero essere stati già versati al Sig. Scorrano al 30/09/2021 e che il Sig. Cialdella ha momentaneamente accantonato, come intimato dal procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi promosso da Blue Distribution Srl, creditrice del Sig. Scorrano. Dalla massa attiva dovrebbero essere preliminarmente sottratti euro 23.124,50 che scaturiscono dall'accantonamento di euro 722,64 mensili che, moltiplicati per i 32 mesi della durata dell'ipotesi del piano di liquidazione, determinano la somma sopra sottratta. Normativamente il cosiddetto "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso alla procedura un'esistenza dignitosa e decorosa "in relazione al suo reddito disponibile" (come dispone l'art. 545 C.p.c.). L'accoglimento della presente domanda permetterebbe al debitore di poter immaginare una vita serena, così come la ratio della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede per i soggetti sovra indebitati. Sottraendo dunque ai 77.432,52 euro subito disponibili all'eventuale omologa della domanda anche l'accantonamento totale del minimo vitale necessario al sostentamento del nucleo familiare per la durata del piano, pari ad euro 23.124,50, si ottengono euro 54.308,02 disponibili alla soddisfazione dei creditori nel rispetto dei gradi di prelazione. Altra esclusione da operare dalla massa attiva riguarda la somma di euro 7.784,32, necessari al pagamento senza falcidia dei professionisti coinvolti nella procedura in oggetto, in qualità di creditori prededucibili. Nel dettaglio l'OCC di Trani verrebbe soddisfatto per euro 5.143,52, mentre il Dott. Giuseppe Laurino verrebbe soddisfatto per euro 2.640,80. In seguito alla completa soddisfazione del ceto dei creditori prededucibili, residuerebbero al momento dell'eventuale approvazione della domanda di liquidazione euro 46.523,70 prontamente liquidabili, insufficienti per onorare i debiti verso il ceto dei creditori privilegiati composto da Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e INAIL. La debitoria totale verso i creditori privilegiati ammonta ad euro 219.875,40 mentre la massa attiva residua dopo il pagamento dei creditori prededucibili ammonterebbe ad euro 46.523,70, comprensivi delle rimanenti rate dell'acquisto della quota societaria precedentemente posseduta dal Sig. Scorrano di "Bottega NumberFour" da parte del Sig. Cialdella. È necessario operare una falcidia di circa il 62% ai crediti vantati dai creditori privilegiati poiché l'attivo patrimoniale residuo dopo la soddisfazione dei creditori prededucibili (€ 83.398,20) copre solo il 38% della debitoria dovuta ai creditori privilegiati. La colonna "Debito dovuto" rappresenta il debito falcidiato e riproporzionato alla luce



Domanda di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3 del 27 gennaio 2012

dell'attivo disponibile. A questo punto bisognerebbe calcolare l'incidenza di ciascuno di questi debiti sulla debitoria totale verso i creditori privilegiati appena citati per determinare quanta parte dell'attivo disponibile spetterebbe a ciascun creditore. Nelle successive colonne di destra è riportata la somma che spetterebbe a ciascun creditore per tranches di pagamento previste dal piano. Le rate del 31/12/2022 e del 30/06/2024 ripartiscono le somme che il Sig. Scorrano riceverà a cadenza trimestrale dal Sig. Cialdella e che, per comodità, sarebbero corrisposte nelle date indicate per unificare piccole somme trimestrali in due più significative e annuali. Tale piano di liquidazione risponderebbe alle caratteristiche di tale procedura, che prevede lo spossessamento completo del debitore ad eccezione dell'accantonamento iniziale e totale delle mensilità di "minimo vitale" in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura di eventuali beni futuri.

Lo spossessamento è funzionale alla liquidazione dei beni del debitore ed è a beneficio di tutti i creditori ammessi al passivo.

In caso l'Organo Giudicante non ritenga corretto lasciare nella disponibilità del debitore l'accantonamento del totale delle mensilità di minimo vitale necessarie al sostentamento del nucleo familiare del debitore, la Liquidazione del Patrimonio potrebbe configurarsi come da prospetto seguente.

Tabella F

POSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA al 25.10.2021									
CREDITORI	TIPOLOGIA DEBITO	GRADO DI PRIVILEGIO	DEBITO RESIDUO	% FALCIDIA	DEBITO DOVUTO	INCIDENZA	OMOLOGA PIANO	RATA 31/12/2022	RATA 30/06/2024
OCC DI TRANI	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	5.143,52 €	0,00%	5.143,52 €		5.143,52		
STUDIO LAURINO	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	2.640,80 €	0,00%	2.640,80 €		2.640,80		
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	185.843,00 €	62,07%	70.489,79 €	84,52196	58.868,02	5.282,62	6.339,15
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	CHIROGRAFO	7.188,78 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
INPS	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	33.659,41 €	62,07%	12.766,93 €	15,30840	10.662,03	956,78	1.148,13
INAIL	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO	372,99 €	62,07%	141,47 €	0,16964	118,15	10,60	12,72
COMUNE DI TRANI	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO gen. Subordinato allo Stato	4.586,68 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
REGIONE PUGLIA	TRIBUTI LOCALI ENTI SANZIONI E INTERESSI	PRIVILEGIATO gen. Subordinato allo Stato	774,97 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (B.P.E.R.)	SCONFINAMENTO DI CONTO PIGNORATO DA TERZI	CHIROGRAFO	1.308,19 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
BEST SELLER S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	9.723,00 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
BLUE DISTRIBUTION S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	14.033,63 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
CASIMIRO PEREZ	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	2.373,63 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
LO CONSOLE S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	1.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
MIDT FACTORING	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	7.624,40 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
NICE THINGS	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	3.601,21 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
ROPA S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	4.647,19 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
AMET SPA (Energia elettrica negozio - Comune Trani)	UTENZE	CHIROGRAFO	4.812,00 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
MADO GAS - Abitazione	UTENZE	CHIROGRAFO	566,17 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
CHASIN ITALIA S.R.L.	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	3.494,42 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO TRANI - VIA STENDARDI, 18	SPESE CONDOMINIALI	CHIROGRAFO	818,13 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
DK Company	FORNITORE ATTIVITA' CESSATA	CHIROGRAFO	857,20 €	100,00%	0,00 €	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTALI			295.070,32 €		91.182,52 €	100,00000	77.432,52	6.250,00	7.500,00

Anche nell'ipotesi appena considerata (Tabella F), l'attivo patrimoniale disponibile alla liquidazione ammonterebbe ad euro 91.182,52, seppur non interamente disponibili al momento dell'eventuale accoglimento della domanda del debitore istante. La somma immediatamente disponibile ammonta ad euro 77.432,52 ed è composta dal totale dei quattro assegni circolari dettagliati nell'allegato A più euro 8.750,00 che sarebbero già dovuti essere



stati versati al Sig. Scorrano al 30/09/2021 e che il Sig. Cialdella ha momentaneamente accantonato, come intimato dal procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi promosso da Blue Distribution Srl, creditrice del Sig. Scorrano. È necessario operare l'esclusione dalla massa attiva della somma di euro 7.784,32, necessari al pagamento senza falcidia dei professionisti coinvolti nella procedura in oggetto, in qualità di creditori prededucibili. Nel dettaglio l'OCC di Trani verrebbe soddisfatto per euro 5.143,52, mentre il Dott. Giuseppe Laurino verrebbe soddisfatto per euro 2.640,80. In seguito alla completa soddisfazione del ceto dei creditori prededucibili, residuerebbero al momento dell'eventuale approvazione della domanda di liquidazione solo euro 69.648,20 prontamente liquidabili, insufficienti per onorare i debiti verso il ceto dei creditori privilegiati composto da Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e INAIL. La debitoria totale verso i creditori privilegiati ammonta ad euro 219.875,40 mentre la massa attiva residua dopo il pagamento dei creditori prededucibili ammonterebbe ad euro 69.648,20, comprensivi delle rimanti rate dell'acquisto della quota societaria precedentemente posseduta dal Sig. Scorrano di "Bottega NumberFour" da parte del Sig. Cialdella. È necessario operare una falcidia di circa il 62% ai crediti vantati dai creditori privilegiati poiché l'attivo patrimoniale residuo dopo la soddisfazione dei creditori prededucibili (83.398,20) copre solo il 38% della debitoria dovuta ai creditori privilegiati. La colonna "Debito dovuto" rappresenta il debito falcidiato e riproporzionato alla luce dell'attivo disponibile. L'attivo residuo per il pagamento dei creditori privilegiati copre solo il 38% di tale debitoria. La colonna "Debito dovuto" rappresenta il debito verso ciascun creditore riproporzionato alla luce dell'attivo disponibile. A questo punto bisognerebbe calcolare l'incidenza di ciascuno di questi debiti sulla debitoria totale verso i creditori privilegiati appena citati per determinare quanta parte dell'attivo disponibile spetterebbe a ciascun creditore. Nelle successive colonne di destra è riportata la somma che spetterebbe a ciascun creditore per tranches di pagamento previste dal piano. Le rate del 31/12/2022 e del 30/06/2024 ripartiscono le somme che il Sig. Scorrano riceverà a cadenza trimestrale dal Sig. Cialdella e che, per comodità, sarebbero corrisposte nelle date indicate per unificare piccole somme trimestrali in due più significative e annuali. Il piano di liquidazione risponderebbe alle caratteristiche di tale procedura, che prevede lo spossessamento completo del debitore ad eccezione dell'accantonamento iniziale e totale delle mensilità di "minimo vitale" in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura di eventuali beni futuri. Lo spossessamento è funzionale alla liquidazione dei beni del debitore ed è a beneficio di tutti i creditori ammessi al passivo.

È opportuno precisare che la ratio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dalla Legge n. 3/2012 risiede nella possibilità offerta al debitore di sanare la propria situazione economica in maniera serena e continuare a condurre un'esistenza dignitosa che permetta il sostentamento del proprio nucleo familiare. Il prospetto sottostante riporta il calcolo effettuato da una fonte autorevole come ISTAT della



soglia di povertà assoluta di un nucleo familiare composto da due individui tra i 18 e 59 anni residenti in un comune con meno di 50.000 abitanti. La soglia di povertà assoluta nel 2020 (ultimo dato statistico disponibile) ammonta ad euro 830,40. Si ritiene che anche questa sia una somma di cui Organo Giudicante e liquidatore debbano tenere conto al fine di operare una corretta liquidazione del patrimonio.

ENGLISH HOME

Istat Istituto Nazionale di Statistica

POPOLAZIONE E FAMIGLIE | SOCIETÀ E ISTITUZIONI | ISTRUZIONE E LAVORO | ECONOMIA | AMBIENTE E TERRITORIO

CERCA NEL SITO | Statistiche A-Z | Glossario

HOME > DATI ANALISI E PRODOTTI > CONTENUTI INTERATTIVI > SOGLIA DI POVERTÀ

CALCOLO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Si fa presente che:

- la numerosità familiare non può superare i 12 componenti;
- “Grandi comuni” includono anche i comuni della periferia dell'area metropolitana;
- i dati sono disponibili a partire dall'anno 2005.

DATI ALLA MANO

DATI ANALISI E PRODOTTI

- BANCHE DATI
 - StatBase
- TAVOLE DI DATI
 - Bollettino mensile di statistica on line
- MICRODATI
 - Riconoscimento Normativa
- COMUNICATI STAMPA
- PUBBLICAZIONI
- VISUALIZZAZIONI
 - Grafici interattivi
- CONTENUTI INTERATTIVI
 - Contanomi
 - Rivalutazioni
 - Popolazione residente
 - Soglia di povertà**
- OPEN DATA
- STATISTICHE A-Z: PAROLE CHIAVE
- METODI E STRUMENTI
- INFORMAZIONI E SERVIZI

1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):

0-3 4-10 11-17
 18-59 60-74 75 e più

2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia:

3. Tipologia di comune:

4. Anno:

Calcola

Soglia di povertà assoluta nel 2020: euro 830,40

2.5 Conclusioni

La crisi economica e finanziaria che ha “colpito” negli ultimi anni, soprattutto il settore dell’abbigliamento delle piccole attività commerciali, si basa sui dati pubblicati da fonti nazionali ed autorevoli. I grandi centri commerciali, distribuiti su tutto il territorio nazionale ed anche nella zona dove era ubicata l’attività esercitata dal debitore, hanno ulteriormente

aggravato le difficoltà di un settore, da tempo “invaso” da prodotti provenienti da altre parti del mondo, a prezzi molto inferiori rispetto ai prodotti con brand made in italy.

Nonostante il debitore abbia cercato, con grande volontà, nel tempo, di onorare i propri impegni nei confronti dei suoi fornitori, di pagare le spese di gestione del locale, unitamente agli oneri tributari, talvolta eccessivi, non è riuscito ad adempiere e rispettare completamente i suoi creditori.

Pertanto, il sig. Scorrano, giovane per bene ed onesto, ritiene di spossessarsi di tutti i suoi beni a disposizione, al fine di estinguere ogni pretesa creditoria da parte dei terzi, ritenendo che la presenta proposta rappresenti l'unica possibilità, per lo stesso, di uscire da questo “incubo”, che ha comportato anche dei riflessi sulla propria salute, offrendo il massimo soddisfacimento possibile per i suoi creditori. D'altronde, come sancito dalla Legge n. 3/2012 e dalla dottrina, che si è occupata di tali problemi sociali (Legge cd “salva suicidi”), lo spirito di tali disposizioni è quella di offrire, soprattutto, ai più giovani, una nuova possibilità senza colpire duramente l'intraprendenza di un cittadino che ha voluto sfidare il principio cardine riportato in tutti i manuali di economia aziendale, ovvero il rischio d'impresa.

In conclusione, il piano proposto appare la migliore alternativa realmente percorribile che consente di soddisfare i creditori nella misura più elevata possibile, in un modo certo ed in un tempo abbastanza breve.

Tutto quanto precede è rappresentativo della posizione del debitore SCORRANO MARCO.

Il suo contenuto è conforme alla relazione, che si allega, sottoscritta sia dal debitore Scorrano Marco, con firma autografa, che dal Professionista incaricato Dott. Laurino Giuseppe, con firma digitale.



**STUDIO LEGALE ROSITO – AVVOCATI ASSOCIATI
AVV. LUIGI ROSITO – AVV. NATASCIA BERARDI
VIA RICCIO DA PARMA N°21 – 70033 CORATO (BA)
TEL.- FAX: 0808983664 – PEC: rositoavvocatoluigi@legalmail.it**

TRIBUNALE DI TRANI

ILL. MO SIG. GIUDICE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

nell'interesse di Scorrano Marco, nato a Galatina (LE) il 20/08/1978, C.F. SCR MRC 78M20 D862T, residente in Corato (BA) alla Via Sant'Elia, n. 6, in qualità di titolare della ditta individuale cessata "Mafè Gallery di Scorrano Marco", (si allega copia carta identità e codice fiscale), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti (si allega copia dell'originale cartaceo firmata digitalmente) rilasciata su atto a parte che congiunto al presente ricorso ne forma un tutt'uno, dall'Avv. Luigi Rosito, C.F.: RSTLGU54B13C983T, presso il cui studio elegge domicilio, in Corato alla Via Riccio da Parma n°21, con evidenziazione, ai fini di ogni comunicazione e/o notifica inerente il presente procedimento, del numero di tel./fax 0808983664 e dell'indirizzo P.E.C.: rositoavvocatoluigi@legalmail.it

PREMESSO CHE

1. con ricorso depositato in data 22 marzo 2021 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani, il ricorrente dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della Legge n. 3/2012;



2. il medesimo ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai medesimi procedimenti;
3. che non ricorrono infine le ulteriori ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 7 comma 2 lett. c) e d) L. 27.01.2012 n. 3;
4. chiedeva, pertanto, di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012 e all'O.C.C. di Trani la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
5. con PEC inviata in data 3 maggio 2021 il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani, il Dott. Marino Bozzetti nominava quale professionista il Dott. Riccardo Vista, il quale, con PEC inviata in data 6 maggio 2021 accettava l'incarico conferitogli;
6. il giorno 24 giugno 2021 il debitore veniva ascoltato dal Gestore della Crisi che poneva domande volte a far luce sulle cause dell'indebitamento e ad accertare la diligenza e buona fede messa in atto dal Sig. Scorrano nel contrarre le obbligazioni;
7. successivamente, su richiesta del Gestore della Crisi, sono state fornite, tutte le informazioni richieste, al fine di chiarire i dati della situazione economica e finanziaria dello stesso debitore;
8. contestualmente al presente ricorso, è stato predisposto, insieme al Gestore della Crisi, l'inventario di tutti i beni del debitore (si allega inventario), la relazione particolareggiata ex art. 14 ter L. 3/2012, unitamente a tutti i documenti richiesti dalla legge, documenti cui l'odierno ricorrente si richiama integralmente, considerandoli acquisiti a tutti gli effetti al fascicolo.



Pertanto, tenuto conto di quanto innanzi indicato, si evidenziano i punti salienti della relazione particolareggiata, allegata alla presente domanda:

1. illustrazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2. esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
4. indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
5. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
6. indicazione presumibile dei costi della procedura, percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
7. verificare la veridicità dei dati contenuti nella domanda e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012;
8. rilasciare l'attestazione di fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012;

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L.3/2012.;
- disporre la sospensione dei procedimenti eventualmente pendenti;



- dichiarare che ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 3/2012, dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio – fermo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 co. 2 e 3 c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda, della presente memoria e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- fissare un termine, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione, da parte del liquidatore, dell'inventario e del programma di liquidazione in conformità all'art. 14 septies L. 3/2012;
- ordinare la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare, anche successivamente, il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012 come meglio specificati in narrativa;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rilevasse necessario.

Si produce:

- 1) Istanza di nomina dell'OCC;
- 2) Nomina dell'OCC;
- 3) Relazione particolareggiata a cura del Dott. Vista e relativi allegati.
- 4) Inventario di tutti i beni del debitore;



Domanda di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3 del 27 gennaio 2012

- 5) Mandato professionale dott. Giuseppe Laurino;
- 6) Domanda della liquidazione del patrimonio a firma del debitore, sig. Scorrano Marco, e del professionista, dott. Giuseppe Laurino;
- 7) Prospetto spese correnti;
- 8) Atti di disposizione ultimi 5 anni;
- 9) Autocertificazione stato di famiglia;
- 10) Modello ISEE;
- 11) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.

Con osservanza.

Corato - Trani, lì 30/06/2022

Avv. Luigi Rosito





TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice delegato

PROC. n. 11/2022 R.G.

Il Giudice delegato (con provvedimento presidenziale del 3.7.2022);

Letto il ricorso depositato il 1°.7.2022, con cui il Sig. SCORRANO MARCO, nato a Galatina (LE) il 20.8.1978 (c.f. SCRMRC78M20D862T), residente in Corato alla via Architetto Sant'Elia n. 6, ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

Letta l'allegata relazione del dott. Riccardo Vista (professionista nominato quale gestore della crisi dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani), che ha espresso un giudizio positivo circa la fattibilità dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in oggetto, ai sensi degli artt. 14 ter e ss. 1.3/2012, da cui si evince:

- che l'istante è in una situazione di sovraindebitamento e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) della legge 3 del 2012, ossia non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che l'istante ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- che l'istante ha debiti complessivi per € **295.070,32**;
- che l'istante ha un patrimonio mobiliare attivo totale pari ad € 91.182,52, composto da una parte prontamente liquidabile (costituita da assegni circolari) per un totale di € **68.682,52** e da una parte costituita da un credito derivante dalla cessione di una quota societaria posseduta, per un totale di € **22.500,00**, il cui incasso è previsto da atto pubblico a cadenza rateale trimestrale da € 1.250,00 per rata, a far data dal 31.12.2021 (di cui, alla data di deposito del ricorso, sono stati già incassati € 8.750,00 e residuano da incassare ancora € 13.750,00);
- che la voluta ampiezza della definizione dell'art. 14-ter, primo comma, fa sì che si possano ricomprendere tra i "beni" liquidabili anche crediti futuri, quali sono quelli derivanti da un credito per cui è previsto un pagamento rateale; l'art. 810 del codice civile, ricomprende nella nozione giuridica di beni "le cose che possono formare oggetto di diritti", e l'art. 2740 del codice civile, relativo alla responsabilità patrimoniale, stabilisce che "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". A supporto di tale tesi vi è anche che, come espressamente previsto dall'art. 14-undecies L. 3/2012, "I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della liquidazione della domanda di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" (cfr. Trib. Roma, 29.4.2019, in www.tribunaleroma.it);



- che, del resto, l'apertura della procedura di liquidazione non comporta automaticamente l'esdebitazione (per l'ammontare residuo della debitoria) dei ricorrenti, posto che tale esdebitazione è subordinata alla sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 14-*terdecies* l.3/2012;
- che le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante e del suo nucleo familiare, composto da sé e dalla moglie, ammontano ad euro 1.565,00;
- che non sussistono ulteriori beni, da mettere attualmente a disposizione della procedura;

Rilevata anzitutto la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Corato;

Considerato che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni, in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale; le corrispondenti norme (art. 14-*ter* e *seg.* legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione;

rilevato che il ricorrente sentito personalmente anche all'udienza ha dichiarato di essere disoccupato, di non svolgere alcuna attività lavorativa; che la moglie di recente ha aperto una partita Iva ma sinora è senza reddito; che attualmente viene aiutato da parenti e genitori per pagare il canone di locazione e le bollette; che non possiede altri beni né immobili né mobili registrati da mettere a disposizione della procedura;

Ritenuto che può essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da Scorrano Marco, senza peraltro la necessità di fissare un'udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 *ter* legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase dell'omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

considerato che, in altri termini, in caso di liquidazione dei beni il legislatore ha previsto una inibitoria generale per le procedure esecutive (e cautelari);

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 *ter* ss legge 3 del 2012;

Nomina

liquidatore il dr. Riccardo Vista (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Andria alla via Parini 8, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-*decies* della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori.

Dispone



che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies*, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori.

Dispone

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore o che il ricorrente dovesse acquisire nel quadriennio;

Dispone

l'annotazione, a cura del liquidatore, del ricorso e del presente decreto nel registro delle imprese solo laddove il ricorrente svolga attività di impresa.

Dichiara

esclusi dalla liquidazione: - eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, che si determina in € 420,00 mensili (la moglie del ricorrente è titolare di partita Iva), salve successive variazioni;

- i mobili che arredano la abitazione, nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.;

dispone

che I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della liquidazione della domanda di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" (cfr. Trib. Roma, 29.4.2019, in www.tribunaleroma.it);

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al liquidatore nominato e ai ricorrenti, nonché per la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 23.9.2022

Il Giudice delegato
dott. Gaetano Labianca

